



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	DI BLASI	SALVATORE	Presidente e Relatore
☐	BONAVOLONTA	LUIGI	Giudice
☐	NOSCHESI	MARIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1119/12 depositato il 01/03/2012
- avverso la sentenza n. 301/41/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A. difeso da:

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

B SRL

difeso da:

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20126 MILANO MI

Atti impugnati:

FERMO AMMINISTRATIVO n° 00000201006800116802 IVA-ALTRO 2006
FERMO AMMINISTRATIVO n° 00000201006800116802 IRAP 2005
FERMO AMMINISTRATIVO n° 00000201006800116802 IRAP 2006

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 1119/12

UDIENZA DEL

04/07/2012

ore 15:00

SENTENZA

N°

97/26/12

PRONUNCIATA IL:

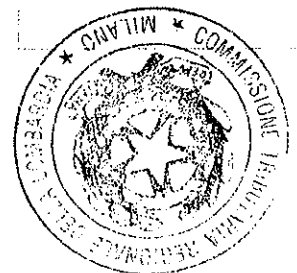
04/07/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/07/2012

Il Segretario

[Handwritten signature]



— Con atto 28/2/012 S — 2 —, in qualità di legale rappresentante di B —, si proponeva appello avverso la decisione n. 301/41/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, pronunciata il 28/9/011, che aveva respinto il ricorso, avente ad oggetto le richieste di annullamento del preavviso di fermo amministrativo sul veicolo targato — e delle cartelle di pagamento sostituiti.

Eccepire la parte appellante, oltre alla omissione di pronunciarsi in ordine a specifici motivi di ricorso, la inesistenza delle cartelle impugnate, chiedendo la riforma della sentenza appellata, con annullamento del preavviso di fermo e delle cartelle.

Controdeducavano l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 ed Equitalia Eseri spa, destinatarie degli atti spediti da parte ricorrente, instando per il rigetto dell'appello proposto.

All'udienza di discussione le parti si riportavano ai rispettivi atti di difesa e la controversia veniva quindi ritenuta in decisione.

MOTIVI

— L'appello proposto è respinto.

Va anzitutto ribadita la estraneità della Agenzia delle Entrate all'attuale contenzioso, in quanto l'attività censurata dal ricorrente è riconducibile solo alla specifica attività dell'Agenza preposta alle riscossioni, che rimane pertanto l'unico legittimo contraddittore.

Con riguardo alle prime eccezioni sollevate da parte appellante, deve ritenersi che Equitalia, all'atto delle sue costituzioni in giudizio, aveva

dimostrato, con idonea produzione documentale, la rituale notificazione delle cartelle di pagamento contestate, allegando i referti di notificazione, a fronte delle quali produrrà il ricorrente nulla aver opposto a riguardo della genuinità e del contenuto delle stesse. Quanto alle asserite giuridiche inesistenze delle cartelle impugnate (notificate a mezzo del servizio postale, con modalità di ampia portata), deve ritenersi la produzione di Equitalia sufficiente, in forma piena, a garantire la conformità agli originali delle relate di notifica delle cartelle, atteso il potere certificativo di cui gode l'Ente di concessione, quale soggetto di diritto pubblico, come tale idoneo a certificare la conformità delle copie agli originali.

Con riguardo, infine, alle asserite carenze di motivazione del fermo amministrativo e alle mancate indicazioni del responsabile del procedimento, deve di contro rilevarsi la completezza dell'atto, mentre la figura del responsabile del procedimento va individuata, in base alla matrice amministrativa, nella persona del dirigente o del dipendente, incaricato quale responsabile dell'istruttoria del procedimento (art. 1, 241/90) -

Ritornano giustificati motivi per

la compensazione delle spese di giudizio.

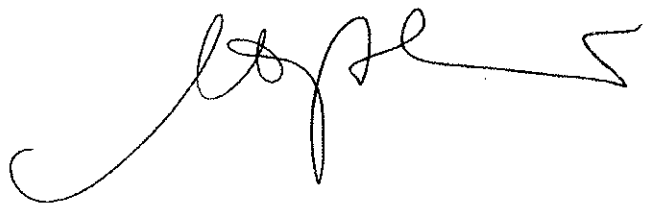
P.Q.M. -

la Commissione conferme la decisione
di primo grado.

Spese compensate.

Milano, 4 luglio 2012.

Il Presidente - est.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'S' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.